



Misure di sospensione previste dal Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”.

Esempio degli effetti della sospensione sul piano di ammortamento.

Con l'entrata in vigore dell'art. 16 del DL 73/2021 (DL Sostegni bis) il cliente che aveva già richiesto la moratoria Cura Italia ai sensi del DL 18/2020 e che ha ancora in corso la sospensione del piano di ammortamento, può richiedere una proroga della sospensione stessa fino al **31.12.2021** ma esclusivamente per la “Quota Capitale”. Non è infatti più possibile prorogare la sospensione dell'intera rata.

Nel caso di proroga della sospensione della “Quota Capitale” a valere sulla rata scadente dal 1° agosto 2021: il cliente corrisponde alla banca rate di soli interessi secondo il piano di ammortamento originario, oltre agli oneri contrattualmente stabiliti, ove previsti. La quota capitale viene sospesa e il cliente ricomincia a pagarla al termine della sospensione, secondo la periodicità stabilita nel contratto originario. Questo determina un conseguente allungamento della durata del mutuo per un periodo pari a quello di sospensione. Durante il periodo di sospensione non vengono applicati oneri o costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Esempio: se un cliente titolare di un mutuo richiede la proroga della sospensione per ulteriori 6 mesi e ha ancora da pagare 40 rate mensili, la durata del piano di ammortamento e quindi del mutuo viene allungata di un numero di mesi pari al periodo di ulteriore sospensione (le rate passano da 40 a 46).

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 del DL 73/2021 (DL Sostegni bis) – modalità valide fino al 30 giugno 2021 e quindi fino al pagamento della rata in scadenza al 1° luglio 2021

Il cliente che richiedeva una moratoria “Cura Italia” poteva scegliere se sospendere l'intera rata o solo la quota capitale.

Sospensione dell'Intera Rata: durante il periodo di sospensione il cliente non corrisponde alla banca l'importo della rata, come da piano di ammortamento. Le quote degli interessi maturati nel periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo, al tasso contrattualmente pattuito, vengono suddivise e inserite pro-quota sulle rate rimanenti. La quota capitale viene sospesa e il cliente ricomincia a pagarla al termine della sospensione, quando il piano d'ammortamento riprende, secondo la periodicità stabilita nel contratto originario. Questo determina un conseguente allungamento della durata del mutuo, per un periodo corrispondente a quello di sospensione. Durante il periodo di sospensione, non vengono applicati oneri o costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Esempio: un cliente titolare di un mutuo ha beneficiato di una sospensione dal pagamento delle rate per un periodo pari a 6 mesi; il suo mutuo è a tasso fisso, con un tasso pari al 2% (TAN), un debito residuo pari a € 40.000,00 e ancora 40 rate mensili da pagare. Gli interessi maturati durante la sospensione risultano pari a € 400,00 ovvero (€ 40.000 x 2% x 6/12). La

quota interessi aggiuntiva da pagare alla ripresa del piano di ammortamento è pari ad € 10 al mese per le restanti rate in ammortamento.

Sospensione della sola Quota Capitale: durante il periodo di sospensione il cliente corrisponde alla banca rate di soli interessi secondo il piano di ammortamento originario, oltre agli oneri contrattualmente stabiliti, ove previsti. La quota capitale viene sospesa e il cliente ricomincia a pagarla al termine della sospensione, secondo la periodicità stabilita nel contratto originario. Questo determina un conseguente allungamento della durata del mutuo per un periodo pari a quello di sospensione. Durante il periodo di sospensione non vengono applicati oneri o costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Esempio: se un cliente titolare di un mutuo ha ancora da pagare 40 rate mensili e richiede la sospensione del proprio mutuo per 6 mesi, la durata del piano di ammortamento e quindi del mutuo viene allungata di un numero di mesi pari al periodo di sospensione (le rate passano da 40 a 46).